

STATUTO

SIMPATRIA - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SUZZARA MN VIA DEMOCRITO 13/6

Numero REA: MN - 160218

Codice fiscale: 01452880204

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 9398 rep
Statuto di società cooperativa a mutualità prevalente

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita una Società cooperativa denominata “**SIMPATRIA – COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS**”.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 112/2017 e s.m.i. la Cooperativa acquisisce la qualifica di impresa sociale.

La cooperativa ha sede nel Comune di Suzzara (MN) all’indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio, sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune; spetta, invece, all’assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità e della solidarietà senza fini di speculazione privata, né di lucro.

Essa si propone il fine del perseguimento dell’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini attraverso il recupero e la qualificazione umana, morale, culturale, professionale nonché l’inserimento sociale di persone che si trovino in stato di bisogno o emarginazione con particolare riferimento agli handicap psico-fisici conformemente alle previsioni di cui all’art. 1, primo comma, lettera a) della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

La cooperativa organizza un’impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci gli obbiettivi della legge predetta.

Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei Soci e dei terzi che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino nelle diverse forme alla attività ed alla gestione della Cooperativa. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed eventualmente per altri lavoratori sottoforma sia di lavoro subordinato sia sotto qualunque altra forma possibile (anche di natura professionale) tramite la gestione in forma associata dell’impresa di cui all’articolo successivo.

L’interesse dei soci alla partecipazione alle attività sociali si concretizza mediante conferimento di servizi e lavoro nei limiti delle loro possibilità e capacità, tenuto conto delle esigenze organizzative, produttive e commerciali della Cooperativa.

Le modalità di partecipazione all’attività mutualistica saranno oggetto di appositi regolamenti approvati dall’assemblea dei soci, i quali, per ciascun apporto o servizio conferiti stabiliranno termini, modalità e condizioni.

Ai sensi dell’art. 111-septies delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile, la cooperativa si considera, in ogni caso, a mutualità prevalente.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci ai sensi dell’art. 2521, comma 2 del Codice Civile.

Art. 4 (Oggetto)

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi attraverso la gestione dei servizi di cui all'art.1 lettera A) della L. 381/91 così come modificato dal D.Lgs. n.112/2017 ed in particolare le attività di interesse generale di cui all'art. 2 del dlgs n. 112/2017 lettere a), b), c), d), l) e p).

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali perseguendo, mediante la solidale partecipazione dei soci e di terzi, l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione dei valori umani, morali, culturali, sociali e professionali, nel riconoscimento dell'unicità e, quindi, della diversità di ogni individuo.

Tali attività saranno realizzate con il contributo e il concorso di risorse fisiche, professionali e di volontariato, risorse economiche provenienti da enti pubblici, da liberalità e da attività lavorative e di servizio svolte dalla Cooperativa impiegando soci lavoratori nello svolgimento di attività lavorative imprenditoriali o di servizi finalizzate alla soddisfazione dei bisogni dei soci fruitori, così come previsto dalla Legge 8 Novembre 1991, n. 381.

In relazione a quanto precede, la Cooperativa potrà intraprendere, in proprio o per conto di terzi anche in appalto, attività volte a gestire:

- servizi socio sanitari, socio educativi e di formazione ed accompagnamento alla autonomia a favore di persone che si trovino in stato di bisogno o di emarginazione a causa di disabilità, anche gravi, psichiche o fisiche
- servizi residenziali per persone disabili che abbiano in particolare stato di bisogno non potendo fare conto sul pieno sostegno familiare
- servizi di tipo socio-educativo per bambini, adolescenti, giovani e famiglie, ivi compresi i soggetti in condizione di disagio, emarginazione e devianza e ciò, in particolare esercitando attività:
 - di sensibilizzazione ed animazione della comunità nella quale opera. La finalità è di aumentare il benessere generale della comunità in cui vivono i minori e renderla più consapevole, disponibile ed attiva verso i bisogni, le richieste, le problematiche degli appartenenti alla suddetta fascia d'età, quali: organizzazione di feste ed eventi, gestione ed animazione di spazi pubblici, rassegne e convegni, consulenza familiare;
 - di organizzazione e gestione di servizi educativi e ludico-ricreativi, quali C.A.G., ludobus, librobuss, ateliers, baby-parking, ludoteca, grest, informagiovani, comunità alloggio, ecc.;
 - di analisi, di ricerca e di consulenza finalizzate all'individuazione di soluzioni innovative per la promozione del benessere dei minori;
 - di organizzazione e di gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socio-assistenziale, educativa e ricreativa per minori, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;
 - di promozione e/o gestione di corsi di formazione rivolti sia alla qualificazione umana, culturale e professionale di educatori e volontari in servizio presso la Cooperativa, o di altri che ne facciano richiesta, sia allo sviluppo cooperativistico, anche con il contributo della U.E., degli Enti pubblici e privati in genere, e/o di singoli;
 - di gestione di attività commerciali e di distribuzione di bevande e di alimenti finalizzate alla realizzazione di progetti educativi nel campo dell'imprenditoria giovanile;
 - di organizzazione e di gestione di mense scolastiche ed aziendali, di servizio catering e di preparazione e distribuzione pasti finalizzate alla realizzazione di progetti educativi nel campo dell'imprenditoria giovanile e di inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di disagio fisico, psichico e sociale;
 - di gestione di strutture sportive e ricreative di qualsiasi natura;
 - di gestione di attività formativo-assistenziali e socio-educative per soggetti svantaggiati comprese quelle culturali, ricreative, educative, sportive e di spettacolo.
 - di gestione di servizi culturali per la persona, i minori, i giovani, gli adulti quali fiere, musei, mostre, biblioteche, ludoteche, agriturismi didattici, eventi culturali, concerti, luoghi di aggregazione, tornei sportivi;

- di gestione di servizi di accoglienza turistica, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: ostelli, campeggi, casa vacanza, etc. per minori, giovani, adulti e famiglie;
- di gestione e conduzioni di appartamenti per l'autonomia di persone in difficoltà o con disabilità;
- servizi di assistenza domiciliare educativa, servizi residenziali, centri diurni, consulenza psicopedagogica e psicoterapia in particolare rivolte alle famiglie e alle scuole;
- la promozione di attività economiche e culturali aventi attinenza alle finalità sociali della Cooperativa e utili all'approntamento di tutti i servizi inerenti;
- la promozione sul territorio delle attività della cooperativa volta a sensibilizzare la cittadinanza al fine della raccolta di fondi da Fondazioni e da privati cittadini utili al conseguimento dello scopo sociale;
- la produzione scientifica di ricerche attinenti allo scopo sociale e la diffusione, distribuzione e vendita di testi e di documentazione;
- la gestione di attività di orientamento, formazione anche professionale, addestramento e aggiornamento, realizzate anche con l'ausilio degli Enti Regionali, Statali e Comunitari e di qualsiasi Ente o Istituzione pubblica o privata.

In via non prevalente e strumentale alla realizzazione dello scopo sociale e a mero titolo esemplificativo, la cooperativa potrà assumere personale dipendente, stipulare accordi di collaborazione professionale, anche a progetto, occasionale ed accessoria, acquistare ed assumere in locazione, locare o vendere mobili ed immobili necessari per le finalità sociali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, associazioni, società ed imprese che perseguono le medesime finalità o che svolgono attività utili al perseguimento degli scopi sociali ed il compimento di tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie e di credito necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale, ivi comprese convenzioni con l'amministrazione Provinciale e con altri Enti.

La Cooperativa potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Essa potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente sia indirettamente, sia in Italia sia all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Viene espressamente esclusa ogni attività che necessiti dell'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Sono inibite la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e le attività previste dal D.L. 415/96.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

I finanziamenti con obbligo di rimborso della somma versata a carico della società, e quindi con esclusione di ogni tipo di versamento a fondo perduto, potranno essere effettuati dai soci a favore della società medesima nel rigoroso rispetto di tutti i presupposti e le condizioni imposte dall'art. 11 del D.Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385, nonché dalle norme regolamentari che ne danno attuazione e comunque di quelle diverse leggi speciali che regoleranno la materia nel momento in cui tali finanziamenti verranno posti in essere.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 5 (Oggetto Cooperativa di tipo B)

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi attraverso la gestione dei servizi di cui all'art.1 lettera B) della L. 381/91 così come modificato dal D.lgs. n.112/2017 ed in particolare le attività di interesse generale di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 112/2017 lettere e), k), l), m), p), q), t), e u).

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali perseguendo, mediante la solidale partecipazione dei soci e di terzi, l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione dei valori umani, morali, culturali, sociali e professionali, nel riconoscimento dell'unicità e, quindi, della diversità di ogni individuo.

Tali attività saranno realizzate con il contributo e il concorso di risorse fisiche, professionali e di volontariato, risorse economiche provenienti da enti pubblici, da liberalità e da attività lavorative e di servizio svolte dalla Cooperativa impiegando soci lavoratori nonché persone disabili o a rischio di marginalità sociale nello svolgimento di attività lavorative imprenditoriali o di servizi finalizzate alla soddisfazione dei bisogni dei soci fruitori, così come previsto dalla Legge 8 Novembre 1991, n. 381. In relazione a quanto precede, la Cooperativa potrà intraprendere, in proprio o per conto di terzi anche in appalto le seguenti attività:

- gestione di impianti sportivi in genere comprese ad esempio piscine, palestre, ed impianti ricreativi in genere;
- fornitura di servizi tecnici, amministrativi, informatici, sociali, specialistici e socio-culturali a soggetti pubblici e privati;
- attività di supporto e di consulenza tecnico – amministrativa e di elaborazione dati alle aziende e quanto altro a esse necessario per migliorare la loro efficacia operativa;
- attività di formazione e addestramento del personale;
- attività di call center
- attività di promozione turistica;
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, la conduzione, la locazione di alberghi, ristoranti, colonie, campeggi, impianti sportivi, strutture residenziali e non per l'infanzia e per gli anziani, mense aziendali e di ogni altro tipo, centri di ristoro, servizi ricreativi (bar, ristoranti e circoli), spazi pubblici, parcheggi, canili e altri servizi vari sia per privati che per le pubbliche amministrazioni ed enti vari;
- gestione di attività commerciali e di distribuzione di bevande e di alimenti finalizzate alla realizzazione di progetti educativi nel campo dell'imprenditoria giovanile;
- organizzazione e di gestione di mense scolastiche ed aziendali, di servizio catering e di preparazione e distribuzione pasti finalizzate alla realizzazione di progetti educativi nel campo dell'imprenditoria giovanile e di inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di disagio fisico, psichico e sociale;
- gestire punti vendita all'ingrosso e/o al dettaglio e/o rappresentanza di beni di qualsiasi natura e di servizi con vendita anche on-line;
- l'acquisto e la distribuzione, anche sotto forma di commercio al minuto, di beni di consumo di qualsiasi genere, con priorità di generi alimentari, di beni ad uso personale e per la casa di libri ed altri prodotti di uso culturale, sociale, ricreativo e sportivo. In alternativa o ad integrazione, potranno essere stipulate convenzioni con fornitori dei medesimi beni allo scopo di ridurre i costi degli acquisti effettuati direttamente da parte dei soci.
- la stipula di contratti con artisti, complessi musicali e pattuendo che le prestazioni vengano effettuate a vantaggio dei soci e/o luoghi indicati dai soci.
- organizzazione di attrezzature, di uffici e di mezzi e materiali e strumentali per mettere a disposizione di aziende, di professionisti, pubbliche amministrazioni ed enti in genere pubblici e privati uffici, negozi, laboratori o altro arredamento funzionale;
- la gestione di servizi complementari e /o accessori alle attività di trasporto eseguiti con mezzi propri, a noleggio e/o di terzi;
- la gestione di servizi di trasporto e noleggio di automezzi per conto proprio o per terzi, soci compresi, di cose e/o persone, definiti da regolare contratto o convenzione con aziende, enti pubblici e/o soggetti privati;
- la gestione di aree di servizio con annesse attività supplementari;

- il comodato d'uso dei mezzi di proprietà della cooperativa ai soci e/o a terzi;
- la gestione organizzativa (dalla parte logistica alla selezione, addestramento, organizzazione, gestione del personale) e il controllo su tutte le attività di trasporto e attività connesse, al fine di certificarne la qualità, efficienza ed efficacia
- la costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, di banche dati inerenti il settore di trasporto di turisti, di adulti e minori, di persone disabili e in stato di necessità e disagio, e della mobilità in generale la partecipazione a gare d'appalto, trattative comunque denominate, e a tutte quelle forme con cui gli enti pubblici o privati di tutti i livelli intenderanno affidare a terzi servizi di trasporto di persone su qualsiasi mezzo;
- gestione di servizi di accoglienza turistica, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: ostelli, campeggi, casa vacanza, etc., per minori, giovani, adulti e famiglie;
- l'organizzazione e la gestione, direttamente o in collaborazione con altri organismi ed enti locali e/o pubblici a partire da quelli indicati all'art. 6/b, di iniziative a carattere sociale, culturale, turistico, ricreativo e sportivo, tendenti a favorire un sano utilizzo del tempo libero da parte dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori in genere e alla loro crescita fisica e culturale;
- l'assistenza agli associati che intendono promuovere manifestazioni di carattere ricreativo, culturale e sportivo, con particolare riguardo all'aspetto organizzativo, normativo, contabile, fiscale e pubblicitario;
- l'acquisto o la costruzione e la successiva gestione di immobili ad uso diverso di abitazione, atti ad ospitare gli esercizi commerciali e tutte le iniziative culturali, sociali, ricreative, sportive, e turistiche di cui ai comuni precedenti, nonché agli organismi Soci di cui al comma b) dell'art. 6 dello Statuto. In quest'ultimo caso il godimento sarà regolato dalla stipula di un comodato, di norma gratuito;
- gestione e conduzioni di appartamenti per l'autonomia;
- promozione e/o gestione di corsi di formazione rivolti sia alla qualificazione umana, culturale e professionale di educatori e volontari in servizio presso la Cooperativa, o di altri che ne facciano richiesta, sia allo sviluppo cooperativistico, anche con il contributo della U.E., degli Enti pubblici e privati in genere, e/o di singoli;
- produzione agricola attraverso la conduzione di aziende agricole, agrituristiche, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florivivaistiche, centri di piccolo allevamento zootecnico, ittico e faunistico;
- trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e dell'allevamento;
- attività dirette alla tutela della produzione, istituendo appositi marchi da depositare a norma di legge, nonché sviluppo della presenza cooperativa nella fiera agroalimentare;
- l'acquisto, il noleggio e la gestione di macchine ed attrezzi agricoli da utilizzare direttamente o in comune nelle aziende e per le aziende dei soci;
- esecuzione di lavori agricoli per conto di terzi;
- attività di giardinaggio, cura di piante e fiori, piccola manutenzione di interni ed esterni
- gestione di interventi per la difesa dell'ambiente, bonifica, sistemazione idraulica, forestazione, rimboschimento, manutenzione di spazi pubblici e privati del verde pubblico, sgombero neve e quanto altro affine a completamento delle suddette attività;
- lo svolgimento di programmi di ricerca e di sperimentazione per il miglioramento e la selezione del patrimonio zootecnico e delle produzioni agricole, nonché ogni altra iniziativa ed attività accessoria intesa all'ottimizzazione ed al perfezionamento delle capacità professionali degli operatori agricoli, ed in generale al consolidamento del settore agricolo;
- attività di artigianato artistico;
- la promozione di attività economiche e culturali aventi attinenza alle finalità sociali della Cooperativa e utili all'approntamento di tutti i servizi inerenti;
- la produzione scientifica di ricerche attinenti allo scopo sociale e la diffusione, distribuzione e vendita di testi e di documentazione;
- la gestione di attività di orientamento, formazione anche professionale, addestramento e aggiornamento, realizzate anche con l'ausilio degli Enti Regionali, Statali e Comunitari e di qualsiasi Ente o Istituzione pubblica o privata.

In via non prevalente e strumentale alla realizzazione dello scopo sociale e a mero titolo esemplificativo, la cooperativa potrà assumere personale dipendente, stipulare accordi di collaborazione professionale, anche a progetto, occasionale ed accessoria, acquistare ed assumere in locazione, locare o vendere mobili ed immobili necessari per le finalità sociali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, associazioni, società ed imprese che perseguono le medesime finalità o che svolgono attività utili al perseguimento degli scopi sociali ed inoltre:

- concedere in locazione immobili di qualsiasi genere, aziende e noleggiare mezzi ed attrezzature industriali in genere;
- effettuare costruzioni, montaggi e/o manutenzioni edili, impiantistiche, elettriche, elettroniche e meccaniche;
- attività di produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere, sia in conto proprio che in conto terzi, nonché attività di assemblaggio, confezione e rifinitura su commissione di terzi;

• attività di produzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari in genere, sia in conto proprio che in conto terzi, nonché attività di assemblaggio, confezione e rifinitura su commissione terzi;

- il compimento di tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie e di credito necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale, ivi comprese convenzioni con l'amministrazione Provinciale e con altri Enti.

La Cooperativa potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Essa potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente sia indirettamente, sia in Italia sia all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Viene espressamente esclusa ogni attività che necessiti dell'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Sono inibite la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e le attività previste dal D.L. 415/96.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

I finanziamenti con obbligo di rimborso della somma versata a carico della società, e quindi con esclusione di ogni tipo di versamento a fondo perduto, potranno essere effettuati dai soci a favore della società medesima nel rigoroso rispetto di tutti i presupposti e le condizioni imposte dall'art. 11 del D.lgs. 1° Settembre 1993, n. 385, nonché dalle norme regolamentari che ne danno attuazione e comunque di quelle diverse leggi speciali che regoleranno la materia nel momento in cui tali finanziamenti verranno posti in essere.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III **SOCI**

Art. 6 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci:

1. persone maggiorenni preferibilmente residenti nella zona ove opera la società in possesso della preparazione e specializzazione richiesta per lo svolgimento delle attività esercitate dalla

cooperativa e che, non avendo interessi contrastanti con essa, intendono perseguirne gli scopi sociali contribuendo fattivamente con la propria attività in ragione del tempo e della esperienza di cui dispongono;

2. persone giuridiche pubbliche o private ammissibili nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 11, Legge 8 novembre 1991, n. 381.

In relazione alle caratteristiche e al tipo di apporto i soci verranno suddivisi nelle seguenti categorie:

a) soci cooperatori/lavoratori, che svolgono la loro attività per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali in relazione allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile o soci esperti che esplicano la propria attività utile al raggiungimento degli scopi sociali;

b) soci utenti/fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati e delle attività svolte dalla cooperativa;

c) soci volontari, che prestano la propria attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà; il numero dei soci volontari non può superare il 50% dei soci ordinari;

d) soci persone giuridiche pubbliche o private, ammissibili nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 11, Legge 8 novembre 1991, n. 381 anche a tempo determinato.

Ciascun socio, in relazione alla categoria di appartenenza, è iscritto nella apposita sezione del Libro Soci.

E' fatto divieto ai Soci Cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Non possono, inoltre, essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e comunque le persone aventi interessi contrari a quelli della società.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art. 7 (Ammissione del socio)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita;

b) l'effettiva attività svolta, la condizione professionale, e le specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la propria specializzazione professionale e le precedenti esperienze lavorative e/o professionali;

f) la disponibilità a partecipare alle attività della cooperativa ed, in relazione a ciò, la categoria dei soci a cui intende essere iscritto;

g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 35 e seguenti del presente statuto.

In caso di socio persona giuridica pubblica o privata, nella domanda di ammissione dovrà indicare:

a) ragione sociale e domicilio fiscale;

b) il nominativo del legale rappresentante per i rapporti con la Cooperativa;

c) allegare copia della deliberazione di adesione a socio della Cooperativa dell'organo competente.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, il richiedente può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e con le modalità stabilite dalla assemblea e/o dal Consiglio di Amministrazione conformemente con le disposizioni normative in materia.
- d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto dal Regolamento Interno se adottato.

Le prestazioni di cui al punto d) si applicano esclusivamente ai Soci Lavoratori.

È espressamente vietato al socio cooperatore/prestatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che perseguono fini identici o affini a quelli della cooperativa nonché svolgere, in proprio o per conto terzi, attività concorrente con essa, salvo specifica e motivata deroga del Consiglio di amministrazione. Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Diritti dei soci)

Al Socio non in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o adempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società spettano i diritti stabiliti all'art. 2545-bis del codice civile.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per:

- recesso;
- esclusione;
- decadenza;
- causa di morte.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 35 e seguenti.

Il recesso ha effetto relativamente al rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 (Esclusione del socio)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- g) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;
- h) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi;
- i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 35 e seguenti nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 D.Lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere all'Organo Amministrativo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 (trenta) giorni. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Recesso ed esclusione del socio - formalità)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata.

Art. 14 (Liquidazione del socio)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni effettivamente versate la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diviene operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile.

Si applica l'art. 2534, comma 3, codice civile.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto al rimborso delle azioni di capitale in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, in assenza di specifica richiesta, decade con il decorso di 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 (Elementi del patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di € 100,00 (cento virgola zero zero). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle azioni non rimborsate ai soci receduti o esclusi e ai successori di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Tutte le riserve sono indivisibili e, pertanto, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Art. 18 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori mediante lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali come segue:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 20;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) la parte rimanente sarà destinata alla riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione delle riserve indivisibili.

Art. 20 (Ristorni)

Qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno nei limiti fissati dal codice civile e dalle leggi speciali. I soci, in sede di approvazione del bilancio, ratificano lo stanziamento previsto dal Consiglio di Amministrazione oppure deliberano direttamente sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

1. erogazione diretta;
2. aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;

Il ristorno è ripartito tra i soli Soci Cooperatori, proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, secondo quanto previsto in apposito regolamento interno da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 del c. c. da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro): le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; la qualifica/professionalità; i compensi erogati; il tempo di permanenza nella società; la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato per obbligo di legge o per facoltà dei Soci;
- d) l'organo di controllo legale dei conti, se nominato per obbligo di legge o per facoltà dei Soci.

Art. 22 (Assemblee dei Soci)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso spedito almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

L'avviso, contenente l'ordine del giorno, dovrà indicare anche il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati, tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- * sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

* vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 23 (Compiti dell'Assemblea dei Soci)

L'Assemblea:

- 1) approva i programmi pluriennali ed annuali dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- 2) approva il bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- 3) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 03/07/2017;
- 4) delibera il numero dei Consiglieri, procede alla nomina degli Amministratori, eleggendo anche il Presidente ed il Vice presidente;
- 5) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 6) procede alla eventuale nomina del revisore legale dei conti;

- 7) determina il compenso e l'importo dei gettoni di presenza per il Presidente, gli Amministratori, i Sindaci ed il Revisore;
- 8) approva i regolamenti interni;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente art.12;
- 11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto ovvero attinenti la gestione della Società sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo, fatta eccezione per le materie non delegabili ai sensi dell'art. 2544 C.C.;
- 12) delibera di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, o ad un consorzio di cooperative;
- 13) delibera all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 19.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano all'approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 24 (Quorum costitutivi e deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 25 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 26 (Diritto di voto e rappresentanza)

Nelle Assemblies hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da altri soci.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono sempre rieleggibili.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci. L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;
- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 29 (Poteri degli Amministratori)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, fatti salvi quelli la legge e/o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile (poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci) ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 120 giorni o, al massimo ogni 180 giorni, gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente ed ad altri suoi membri, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Può altresì nominare Direttori, Procuratori e mandatari in genere, per determinati atti, nonché comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni e gli eventuali compensi.

Art. 30 (Convocazione e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori per qualunque causa, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 28, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 32 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi e/o i gettoni presenza dovuti agli Amministratori; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari mansioni, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 33 (Rappresentanza della società)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Allo stesso compete anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti in materia.

Art. 34 (Organo di Controllo)

Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'Assemblea all'atto della nomina determina se il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 35 (Revisione legale dei conti)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, la revisione legale dei conti sulla società, quando obbligatoria per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitata ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO VI CONTROVERSIE

Art. 36 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie fra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 37 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 25.000,00 (venticinquemila virgola zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, negli altri casi.

Gli Arbitri sono scelti, in relazione all'oggetto del contendere, fra professionisti competenti per la specifica materia e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Mantova su istanza delle parti ovvero anche della sola parte più diligente.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 38 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti interni)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni di eventuali Comitati tecnici.

Art. 42 (Clausole mutualistiche, indivisibilità e devoluzione delle riserve)

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2514 C.C., classificandosi la cooperativa a mutualità prevalente, devono sempre essere osservate le seguenti inderogabili clausole mutualistiche:

- a) ai soci spetta un dividendo rapportato al capitale sociale effettivamente versato in misura mai superiore al limite stabilito dal codice civile o disposizioni speciali per le cooperative a mutualità prevalente;
- b) il medesimo limite di cui alla precedente lettera a) deve essere osservato anche per la remunerazione di strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori qualora la cui emissione non è attualmente prevista;
- c) le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa;
- d) in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai Soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici e per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.01.1992 n. 59, secondo quanto stabilito dall'art. 26 del D.l.c.p.s., 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato:

Manuela Righi

Silvia Bagnoli Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Mantova, lì 1° dicembre 2025
Firmato digitalmente: Silvia Bagnoli Notaio